



Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

del

*Ministero della Giustizia*

**DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il*

*Lazio, l'Abruzzo e il Molise*

Contratto (CIG \_\_\_\_\_) in forma pubblica amministrativa, per l'affidamento del Servizio per il Vitto dei detenuti e internati attraverso l'approvvigionamento e la consegna delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) ai sensi dell'art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020. Lotto n.

\_\_\_\_\_ CIG \_\_\_\_\_ (Casa di reclusione \_\_\_\_\_)

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Roma, nella sede del

Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio,

l'Abruzzo e il Molise, in Via San Francesco di Sales n. 35, 00165 Roma, avanti

a me \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Ufficiale rogante, delegato al ricevimento dei

contratti nell'interesse dell'Amministrazione penitenziaria, sono presenti:

1) \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante del suddetto

Provveditorato Regionale – in forza del provvedimento di delega n. \_\_\_\_\_ del

\_\_\_\_\_, domiciliato agli effetti del presente Contratto, in Via San Francesco di

Sales n. 35, 00165 Roma, presso la sede del suddetto Provveditorato

regionale, (d'ora in avanti Amministrazione contraente/Stazione appaltante);

E

2) Il Sig. ...., nato a ..... il ....., nella sua qualità di

legale rappresentante e amministratore unico dell'Impresa Ditta

..... (d'ora in avanti Fornitore/Appaltatore/Impresa).

Il comparente Sig. .... dichiara di intervenire alla stipula e

firma del presente Contratto in nome e per conto dell'Impresa Ditta

....., con sede legale in .....,

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ..... al

n. .... a ciò debitamente autorizzato come risulta dal certificato

della Camera di Commercio – Registro delle Imprese di ....., acquisito

in data ....., documento ....., che rimane agli atti

dell'Amministrazione.

E' stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti presentati, che i

Signori sopra identificati hanno la piena facoltà di rappresentare e

impegnare, rispettivamente, l'Amministrazione e l'impresa.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certo, dopo aver

rinunciato, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni,

#### **PREMESSO:**

**che** la Ditta ....., a seguito dello svolgimento

della procedura di gara, risultava aggiudicataria del presente appalto Lotto

n. .... CIG ....., giusto decreto n. .... del .....,

di questa stazione appaltante, avendo quest'ultima conseguito il miglior

rapporto qualità/prezzo, in termini di caratteristiche tecniche e servizi ag-

giuntivi, come riportati nell'offerta tecnica, e in termini economici, con un

ribasso del ..... % sulla diaria *pro-capite* di € 5,70;

**che** il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della

stipula del presente Contratto che forma parte integrante dello stesso, ancorché non materialmente allegata;

che l'Amministrazione contraente ha avanzato, per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di "informativa" di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 e che non essendo intervenuto riscontro entro i termini fissati dall'art. 92 del medesimo decreto legislativo, si procede alla stipula, con riserva di recesso nell'ipotesi indicati dal citato art. 92;

**che** il Fornitore, con la sottoscrizione di questo contratto e dell'atto di regolamentazione del servizio, sarà assoggettato ad accettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente contratto e relativi allegati;

**che, dovendosi ora addivvenire alla stipula del Contratto, le parti dichiarano**  
**il rispettivo codice fiscale/P.IVA, domicilio e indirizzo di posta elettronica**  
**certificata:**

1) Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione  
Penitenziaria – Provveditorato Regionale per il Lazio Abruzzo e Molise -  
Codice Fiscale C.F. 80419560588, Via San Francesco di Sales n. 35, 00165  
Roma, PEC: pr.roma@giustiziacert.it in appresso denominato più  
brevemente “Amministrazione” o “Amministrazione contraente” o  
“Stazione appaltante”

2) Ditta ..... - con sede legale in .....  
 ..... n. ..., cap ....., CF e P.I. ....  
 PEC:....., PEL: ....., in appresso  
 denominata più brevemente “Fornitore” o “Appaltatore”;

## TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come innanzi costituite, mentre confermano e ratificano la

precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente Contratto, convengono e si impegnano a rispettare quanto segue.

#### **Art. 1**

##### **(Significato delle abbreviazioni)**

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto.

**Capitolato prestazionale:** il documento, compresi gli allegati e le appendici in esso menzionati, facente parte integrante dei documenti di gara, contenente le condizioni generali per la stipula del presente Contratto specifico e la sottoscrizione dell'Atto di regolamentazione, nonché la definizione dei Servizi oggetto della gara;

**Contratto:** il presente contratto stipulato dall'Amministrazione contraente con l'impresa per l'erogazione del Servizio per il Vitto nelle sedi degli Istituti penitenziari;

**Codice:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

**O.P.:** la Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento Penitenziario

**R.E.:** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2000, n. 230 – Regolamento Esecutivo dell'Ordinamento Penitenziario;

**DM n. 49/2018:** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione;

**Linee guida n. 3** – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni – approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Per il significato di tutte le altre abbreviazioni si fa espresso riferimento alle

definizioni riportate al par. 1.1. del Capitolato prestazionale.

## **Art. 2**

### **(Valore delle Premesse, degli Allegati e Disciplina applicabile)**

Le Premesse e tutti gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente Contratto specifico, se pur non materialmente allegati:

- Capitolato prestazionale e relative appendici e allegati;
- Tabella applicativa menù settimanale invernale;
- Tabella applicativa menù settimanale estivo;
- Disciplinare di gara;
- Offerta Tecnica, Offerta Economica, Tab. applicativa menù estivo, Tab. applicativa menù invernale e Calcolo offerta economica, tutte presentate dal Fornitore per il Lotto di riferimento;
- D.U.V.R.I..

Resta inteso che, in caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e quelle del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per l'Amministrazione.

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente Contratto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, e, più in particolare, alle norme tecniche rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del presente accordo, ovvero, che pur

	non essendo state ancora rese obbligatorie siano state già concordate alla	
	data anzidetta;	
	c) dal Capitolato prestazionale e dalle appendici e dagli allegati in esso men-	
	zionati poste a base della gara di appalto, di cui il Fornitore ha preso piena	
	ed esauriente conoscenza;	
	d) dal Patto di integrità;	
	e) dall'Ordinamento penitenziario: Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;	
	f) Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario: il D.P.R. 30	
	giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii.;	
	g) dal Codice dei contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;	
	h) dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del	
	mare del 10 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 04	
	aprile 2020	
	i) dal codice civile;	
	j) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti in materia di beni e	
	servizi;	
	k) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione	
	del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;	
	l) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	m) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	n) dal Regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908;	
	o) dalle tabelle approvate con Decreto del Ministro della giustizia 9	
	maggio 2017, dalle quali si evince l'insieme delle quantità e delle qualità	
	dei generi alimentari che il Fornitore deve fornire per la preparazione del	
	Vitto.	

**Art. 3**

**(Oggetto del Contratto specifico)**

Il presente Contratto disciplina le condizioni per l'affidamento del servizio di approvvigionamento e fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie – nel rispetto dei principi fissati dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario – al confezionamento dei pasti giornalieri completi - colazione, pranzo e cena – per i detenuti e internati, ristretti negli Istituti penitenziari della Circoscrizione regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, Lotto n. .... -..... CIG .....(Casa di Reclusione\_\_\_\_\_)

L'erogazione del servizio dovrà essere garantita dall'Appaltatore nei termini e nei luoghi dell'istituto indicati nell'Atto di regolamentazione del Servizio.

**Art. 4**

**(Durata del Contratto specifico)**

Il presente Contratto ha durata 24 mesi, dal ..... al .....

**Art. 5**

**(Importo del Contratto specifico)**

La *diaria pro-capite offerta*, giusta l'avvenuta aggiudicazione per il ribasso percentuale offerto del ..... % sulla base di gara di € 5,70 è stabilita per ogni giornata di presenza, in Euro € ....., escluso I.V.A..

L'importo complessivo stimato del presente Contratto specifico, per la durata di riferimento ..... - ....., al netto dell'IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza per attività interferenziale di € 0,00, ammonta a **Euro** ..... (...../.....), tenuto conto del quantitativo presunto delle giornate di presenza pari a ..... e della diaria di

aggiudicazione di Euro € .....

Il complessivo numero delle giornate di presenza che danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'art. 2.1 del Capitolato prestazionale, è indicato in modo meramente presuntivo e, pertanto, qualsiasi aumento o diminuzione di esse, sia all'inizio sia nel corso della gestione, non potrà dar luogo a pretese di indennizzo e/o risarcimento a favore dell'appaltatore.

**Art. 6**

**(Regime IVA)**

Il presente Contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai servizi in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 10%.

**Art. 7**

**(Divieto di interruzione del servizio e sospensione del servizio)**

Il Fornitore è tenuto, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzioni alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

È ammessa la sospensione dell'esecuzione del Servizio nei soli casi di forza maggiore e comunque in via di assoluta temporaneità. In tali ipotesi il Fornitore dovrà garantire, se possibile, livelli minimi di espletamento del Servizio preventivamente concordati con l'Autorità Dirigente, in misura adeguatamente organizzata. Qualora ciò non sia oggettivamente possibile, l'Amministrazione avrà ogni più ampia facoltà di provvedervi con ogni



mezzo, pur di garantire la continuità delle prestazioni, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L'esercizio delle prestazioni in luogo del Fornitore avverrà con addebito di tutte le relative spese, nessuna eccettuata, nei confronti di quest'ultimo, a valere sui crediti dallo stesso vantati nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria ovvero sulla cauzione a garanzia e del presente Contratto.

Si richiama quanto previsto dall'art. 2.2. del Capitolato prestazionale.

#### *Art. 8*

##### *(Descrizione ed espletamento del Servizio)*

Il Fornitore si obbliga a propria cura, spese e rischio ad eseguire il Servizio per il Vitto nella misura espressamente richiesta dall'Amministrazione contraente, nel rispetto delle norme, prezzi, prescrizioni, patti, condizioni e tempi stabiliti nel presente Contratto e di tutti gli allegati in esso richiamati e nell'Atto di regolamentazione del servizio (par. 4.2. del Capitolato) che sarà sottoscritto di comune accordo tra le parti. Il Servizio per il Vitto deve garantire l'approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari, ivi comprese quelle derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, come da offerta del Fornitore, necessarie al confezionamento – da parte di soggetti diversi dall'Appaltatore - dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena) per i detenuti e gli internati ristretti negli Istituti penitenziari del Lotto in intestazione, nel rispetto delle qualità e quantità settimanali prescritte nelle Tabelle applicative dei menù allegate al Capitolato prestazionale e nel rispetto delle altre condizioni meglio specificate nel predetto Capitolato.

La gestione del servizio nei giorni festivi è organizzata in modo da consentire la consegna anticipata dei generi vittuari.

Il Fornitore deve, altresì, fornire gli stampati occorrenti al servizio del mantenimento in appalto, come previsto dal Regio Decreto 16 maggio 1920, n. 1908 – Regolamento Generale Stabilimenti Carcerari.

#### **Art. 9**

##### ***(Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento)***

Fermo restando quanto già previsto dal Capitolato prestazionale, i corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto specifico sono calcolati moltiplicando il prezzo di aggiudicazione (“diaria pro-capite offerta”) per ogni giornata di presenza di ciascun detenuto o internato ristretto negli istituti penitenziari della Circoscrizione Provveditorato Regionale dell’Amministrazione penitenziaria per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, Lotto di gara n. .... (Casa Reclusione ..... ) - CIG ....., in ragione dell’insieme dei generi alimentari e servizi assicurati dall’Appaltatore (Diaria).

L’Amministrazione contraente, secondo quanto previsto dall’ art. 30, comma 5, secondo periodo del Codice, opererà, mensilmente, sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% che sarà liquidata al termine del trimestre, contestualmente al rilascio della verifica di conformità a cura del soggetto nominato ai sensi del Codice e previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva.

Il pagamento per il Servizio Vitto sarà effettuato dal Provveditorato Regionale, con valuta fissa, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa secondo quanto previsto nel Capitolato e/o nell’Atto di

Regolamentazione del Servizio.

La liquidazione del corrispettivo dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato prestazionale, par. 5.2.

Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo di ordinativi emessi direttamente dal Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, sui conti correnti dedicati all'appalto:

c.c. n. ...., intestato alla Ditta ..... presso Banca .....  
....., Filiale di ....., IBAN IT ..... ; la  
persona delegata a operare sul predetto conto corrente è il Sig. ....,  
nato a .....il ....., C.F. ....

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione Contraente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere, neanche parzialmente, la prestazione del Servizio e, comunque, delle attività previste nel Contratto neanche in caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto ex art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione unilaterale da comunicarsi con PEC, da parte dell'Amministrazione Contraente.

L'Amministrazione Contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di

eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento delle penali, compensando il debito corrispondente con quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo ovvero mediante incameramento della cauzione.

In base a quanto previsto dal codice dei contratti può essere corrisposto all'Appaltatore un anticipo pari al 20% del corrispettivo contrattuale, o percentuale diversa se prescritto dalla legislazione vigente in materia qualora applicabile e dove applicabile, da erogarsi con le modalità e alle condizioni indicate all'art. 35, comma 18, del Codice.

#### **Art. 10**

##### ***(Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore)***

L'accertamento della regolarità del Servizio per il Vitto avverrà alla stregua di quanto previsto al paragrafo 5 del Capitolato prestazionale e dal presente Contratto.

A seconda che il detenuto consumi o meno la colazione, il pranzo o la cena, verrà all'impresa contabilizzata la corrispondente percentuale come appresso fissata:

colazione      10%

pranzo          40%

cena            50%

Per i detenuti ammessi al beneficio della semilibertà, ai sensi dell'art. 48 dell'O.P., e per quelli ammessi alla semidetenzione, ai sensi dell'art. 55 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, che effettuano nell'Istituto una parziale consumazione dei pasti, si ometterà di richiedere all'Impresa la fornitura dei quantitativi di generi componenti i pasti che non verranno consumati.

Il Fornitore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e per tutta la sua durata. In tema di controlli, il Fornitore s'impegna a dare la massima collaborazione, nell'ottica della leale collaborazione, affinché il prodotto finale sia caratterizzato dai livelli di qualità previsti nell'intera documentazione contrattuale. In tal senso, il Fornitore potrà quindi richiedere al Direttore dell'Esecuzione (DEC) e/o al Responsabile del procedimento (RUP), indicazioni, precisazioni, finanche il loro intervento di persona, al fine di dirimere questioni di natura prettamente tecnica.

Il Fornitore si impegna, inoltre, a rispettare tutte le eventuali indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione nonché a dare a quest'ultima immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Contratto specifico.

#### ***Art. 11***

##### ***(Atto di regolamentazione)***

Come previsto dal paragrafo 10.2. del Disciplinare di gara ed al paragrafo 4.2 del Capitolato prestazionale, immediatamente dopo la stipula del presente Contratto, il Fornitore e l'Amministrazione contraente procederanno alla redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio che costituirà fonte di regolazione di dettaglio con possibilità, comunque, di particolari modifiche e variazioni in ogni momento, qualora l'efficienza del Servizio lo richieda. Inoltre, nell'Atto di Regolamentazione troveranno disciplina: i tempi per le verifiche/controlli da parte del DEC, stilati sulla base dell'art. 31, comma 12, del Codice e del DM 49/2018; i tempi e le modalità per la trasmissione da

parte del R.U.P dei documenti indicati al paragrafo 8.1., lett. l) delle Linee Guida n. 3 al soggetto incaricato della verifica di conformità; i tempi e modalità per il rilascio del certificato di verifica di conformità a cura del verificatore.

#### **Art. 12**

##### ***(Notifiche all'Appaltatore)***

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Contratto, sono fatte dall'Autorità dirigente, dal Direttore dell'esecuzione, dal Responsabile Unico del Procedimento ovvero dall'Amministrazione contraente/stazione appaltante (Provveditorato Regionale), ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell'espletamento dei servizi oppure possono essere effettuate, a mezzo di posta elettronica certificata. L'Appaltatore s'impegna a portare a conoscenza per iscritto (anche per posta elettronica certificata) ogni variazione di domicilio e dell'indirizzo di posta elettronica.

#### **Art. 13**

##### ***(Misure a tutela della sicurezza)***

L'Appaltatore dichiara di essere edotto e di accettare incondizionatamente le misure che saranno stabilite dall'Amministrazione a tutela della sicurezza degli Istituti penitenziari presso i quali dovrà essere eseguita la prestazione del servizio, sia in ordine alla verifica delle derrate alimentari, sia in merito all'affidabilità dell'impresa e dei soggetti incaricati di curare la somministrazione.

#### **Art. 14**

##### ***(Assunzione di manodopera detenuta)***

Nei casi e nei limiti di cui all'art. 4.5 del Capitolato prestazionale, sono a carico dell'appaltatore la remunerazione (le mercedi) e i relativi contributi assicurativi e previdenziali a favore di detenuti che dovessero esercitare attività lavorativa all'interno del magazzino viveri.

**Art. 15**

*(Lavoratori dipendenti e loro tutela - Documento unico di regolarità contributiva - DURC)*

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di personale regolarmente assunto e numericamente adeguato ed a corrispondere ai propri dipendenti i trattamenti retributivi, previsti dalle leggi e dai contratti collettivi applicabili, ed i contributi dovuti. A tal proposito dichiara che le posizioni assicurative dell'Appaltatore sono le seguenti:

Ditta .....

INPS - ..... - matricola n. ....;

INAIL – Sede di ..... codice ..... - codice ditta n. ....;

CCNL applicato: Commercio e Terziario. Numero di dipendenti: .....

Al fine di verificare il rispetto di tali obblighi, l'Amministrazione contraente si riserva, nel corso dell'esecuzione del contratto, la facoltà di procedere a controlli sullo stato di regolare assunzione e sulla situazione retributiva dei

lavoratori impiegati per l'espletamento del servizio e di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante la regolarità dell'assunzione e l'avvenuta corresponsione degli importi dovuti a tali dipendenti. Qualora il D.U.R.C. riporti inadempienze, l'Amministrazione contraente agirà secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del codice dei contratti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, l'Amministrazione contraente provvederà in base all'articolo 30, comma 6 del Codice dei contratti.

L'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine, l'Appaltatore, prima dell'inizio del Servizio deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute e il manuale di autocontrollo per l'igiene, in conformità al D.lgs. n. 193/2007.

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza degli impegni derivanti dal Contratto Collettivo di lavoro e degli Accordi, Regionali e non, integrativi in particolare per quanto riguarda i cambi di gestione e si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati con-



tratti collettivi ed integrativi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

#### **Art. 16**

##### ***(Divieto di cessione del Contratto)***

Il presente Contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità. Sono fatte salve le circostanze previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice.

È ammessa la cessione dei crediti nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice.

Per motivi di ordine e sicurezza degli istituti penitenziari e della rilevanza, in tale ottica, che riveste il Servizio per il Vitto che deve essere erogato senza interruzioni di sorta, tempestivamente e conformemente a caratteristiche di genuinità, l'Appaltatore è tenuto inderogabilmente ad eseguire in proprio i servizi previsti dal contratto.

#### **Art. 17**

##### ***(Subappalto – Sub-contratti)***

Si dà atto che il Fornitore non ha manifestato/ha manifestato l'intendimento di avvalersi del subappalto;

Per quanto attiene i **sub-contratti**, il Fornitore è tenuto a fornire le informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, almeno 15 giorni prima dell'ini-

zio della prestazione, così come eventuali modifiche, variazioni a dette informazioni. Al fine di permettere i controlli demandati alla Stazione appaltante dall'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, il Fornitore provvede a trasmettere copia conforme del sub-contratto sottoscritto con il subcontraente.

#### **Art. 18**

##### ***(Sicurezza e salute nel posto di lavoro)***

L'Appaltatore s'impegna:

- all'avvio della prestazione a dimostrare l'avvenuta denuncia di nuovo lavoro temporaneo agli enti previdenziali e assicurativi (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/gestione-rapporto-assicurativo/nuovo-lavoro-temporaneo.html>);
- ad applicare e rispettare tutte le norme in vigore in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- ad applicare e rispettare tutte le misure di sicurezza dettate a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori.

#### **Art. 19**

##### ***(Cauzione definitiva a garanzia della prestazione)***

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del presente Contratto specifico, l'Appaltatore ha costituito una garanzia pari ad Euro ..... (...../...), mediante polizza fidejussione n. .... emessa in data ..... 2021 da ..... (Agenzia .....), con sede in ....., Via ..... n. .... - autenticata nella firma e nei poteri dal dr. .... Notaio in ....., in data ..... 2021.

Fermo restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del

Contratto specifico, lo svincolo progressivo di tale garanzia, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice, potrà avvenire con riferimento al trimestre allorquando la Commissione di verifica della conformità rilascerà il relativo certificato di conformità. In ogni caso, l'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo complessivo, dovrà permanere fino al momento del rilascio dell'ultimo certificato di conformità.

La cauzione opererà per tutta la durata del Contratto , e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità o della regolare esecuzione. Viene fatta salva la riduzione del massimale garantito in conseguenza di detti esiti positivi.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto specifico, in relazione ai medesimi.

In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Impresa con la sottoscrizione del presente Contratto specifico anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Fornitore, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità per l'Ammi-

nistrazione contraente di rivalersi mediante la riduzione o completa estin-  
zione dei crediti del Fornitore vantati nei confronti dall'Amministrazione  
penitenziaria.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione  
contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qual-  
siasi altra causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di  
10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministra-  
zione contraente.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo  
l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il presente  
Contratto specifico, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

#### ***Articolo 20***

##### ***(Assicurazione)***

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni  
eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negli-  
genze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto  
del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilità, il Fornitore, ha stipulato, in data .....  
2021 la polizza assicurativa n. .... con ..... – Agenzia di  
....., a beneficio esclusivo dell'Amministrazione contraente e per l'in-  
tera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del  
medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al  
Contratto, per qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare all'Ammini-  
strazione contraente nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti for-  
niti.

I massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a Euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Fornitore è tenuto ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente della Sede che, a sua volta, è tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Fornitore, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione al Responsabile del Procedi-

mento con cui si descrive il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Fornitore tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

#### ***Art. 21***

##### ***(Tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 legge 13.8.2010, n. 136)***

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la nullità assoluta del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge 136/2010. Le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. comporta l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza bisogno di assegnare ulteriore termine per l'adempimento.

L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 136/10, ad inserire nei contratti sottoscritti con i con sub-contraenti, a pena nullità assoluta, l'obbligatorietà della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori e/o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadem-

pimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente questa Amministrazione e l'Ufficio Territoriale del Governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

## ***Art. 22***

### ***(Penali)***

Il Fornitore si impegna a svolgere il Servizio con la diligenza e la cura volute dall'art. 1176 del codice civile e sarà, quindi, responsabile di qualsiasi conseguenza dannosa che abbia a verificarsi nel corso dello stesso.

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore delle penali nei casi e nelle misure previste al paragrafo 9 del Capitolato prestazionale cui si rinvia integralmente.

Nell'ipotesi in cui l'Autorità Dirigente, nell'ambito della sua attività di gestione e controllo dei servizi appaltati, rilevi inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto, provvede a redigere immediatamente il verbale di contestazione delle inadempienze, che deve essere notificato all'Appaltatore a mezzo PEC entro le 48 ore, e, se lo ritiene ed ove possibile, fissa contestualmente un termine perentorio entro il quale l'Appaltatore deve provvedere in conformità agli obblighi assunti. L'Appaltatore in relazione alle contestazioni mosse, può fornire all'Amministrazione deduzioni e giustificazioni scritte, entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi dalla data di notifica del verbale.

Trascorso il termine assegnato, l'Autorità Dirigente trasmette al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con motivata proposta di applicazione delle penali oppure di archiviazione, tutta la documentazione raccolta in merito al procedimento, per le ulteriori valutazioni di competenza del Responsabile del procedimento, che emetterà il provvedimento finale.

La procedura sopra descritta si applica anche nell'ipotesi di rilevazione delle inadempienze da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o da parte della Commissione di verifica della conformità, ognuno in relazione alle proprie attività di controllo.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con i corrispettivi dovuti all'Appaltatore ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art. 20 senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che le violazioni agli obblighi non sono imputabili totalmente o parzialmente al Fornitore.



La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Provveditore Regionale su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 23**

##### ***(Controversie)***

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 206 del Codice, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria ordinaria. Il foro competente è quello della sede del *Provveditorato Regionale contraente*. In ogni caso l'Appaltatore è comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio/i. L'inadempienza a tale obbligo, data la natura di Servizio pubblico essenziale, impone all'Amministrazione contraente di valutare la possibilità della risoluzione del Contratto specifico, ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

Trova comunque applicazione quanto previsto dal paragrafo n. 11 e dal paragrafo 2.2 del Capitolato prestazionale.

#### **Art. 24**

##### ***(Recesso)***

Nel corso dell'esecuzione del Servizio, l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei Contratti di recedere dal

presente Contratto specifico in tutto o in una sua parte in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Fornitore mediante PEC. In tale ipotesi l'Amministrazione Contraente sarà tenuta a corrispondere al Fornitore quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Le parti precisano che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, prendendo a riferimento l'importo del Contratto specifico interessato.

L'Amministrazione Contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal presente Contratto specifico nel caso in cui intervengano normative o direttive, anche interne, che disciplinino diversamente il servizio per il Vitto. Il recesso potrà essere esercitato, ove ricorrano le condizioni di legge e/o di non realizzabilità del Servizio in tutti gli Istituti inseriti nel Lotto. Nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 6.7.2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per il medesimo servizio di cui al presente Contratto. In tali casi l'Amministrazione contraente darà formale preavviso della cessazione anticipata del servizio, mediante PEC con effetti giuridici equivalenti almeno 20 giorni prima della cessazione totale del Servizio.

#### ***Art. 25***

#### ***(Risoluzione)***

Oltre ai casi di risoluzione già contemplati nei precedenti articoli, nel Capitolato prestazionale e nel Codice, l'Amministrazione può di diritto risolvere

il presente Accordo, per fatto del Fornitore, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- nelle ipotesi previste dal citato art. 108 del Codice dei Contratti;
- in caso di gravi inadempienze o ripetute violazioni degli impegni assunti dalle quali la Stazione appaltante possa desumere lo snaturamento delle prestazioni dedotte dalla documentazione contrattuale e/o la sopravvenuta inidoneità del Fornitore, sia per mancanza di requisiti sia per far fronte agli impegni assunti con il presente Contratto;
- interruzione del Servizio non dipendente da cause di forza maggiore o fortuite;
- mancata presentazione, rinnovo o reintegrazione della cauzione e della polizza assicurativa nei casi in cui sono stati previsti;
- violazione della normativa in materia di subappalto;
- grave inadempimento alle disposizioni recate dai Contratti specifici e relativi allegati;
- mancata stipula dell'Atto di regolamentazione del servizio;
- cessione dei crediti in violazione delle disposizioni di legge;
- applicazione delle penali nella misura superiore al 10% del valore del Contratto specifico in corso;
- violazione degli obblighi di riservatezza;
- mancata o venuta meno la copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del rapporto contrattuale;
- constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;

➤ cessione a terzi del contratto;

➤ violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;

➤ altri casi ritenuti gravi dall'Amministrazione in ragione delle disposizioni vigenti;

➤ in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato prestazionale e dalle normative vigenti.

La Stazione Appaltante potrà risolvere il presente Contratto in ogni momento con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente Contratto e, nell'ipotesi in cui la violazione poteva essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno; è fatta salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Gli effetti della risoluzione non si estenderanno alle prestazioni già eseguite ai sensi dell'art. 1458 c.c.

#### **Art. 26**

##### ***(Ulteriori clausole risolutive espresse)***

L'irrogazione di sanzioni interdittive o di misure cautelari di cui al decreto legislativo 231/01 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione, comporta l'immediata risolu-

zione di diritto del presente rapporto che è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi della vigente normativa (D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. n. 159/2011) e delle verifiche previste in fase esecutiva dall'art.108 del Codice. In tali ipotesi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare la cauzione, restando salvo il diritto alla rifusione di maggiori danni.

#### *Art. 27*

#### *Interferenze illecite – Patti di integrità*

INTERFERENZE ILLECITE – L'Impresa si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'Impresa si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti.

Dei fatti sopra richiamati l'Impresa darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria).

PATTI DI INTEGRITA' – Oltre ai reciproci adempimenti previsti nel Patto di Integrità, allegato al presente Contratto, il Fornitore, conformando il pro-

prio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna altresì a rilasciare per tutta la durata del Contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati, ivi compresi quelli indicati nel Patto di Integrità; i quali, qualora accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del presente Contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Impresa, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le su estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

#### **Art. 28**

##### ***(Anticorruzione)***

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Impresa dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

#### **Art. 29**

##### ***(Efficacia del Contratto)***

Il presente Contratto, vincolante per il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 30**

##### ***(Spese a carico dell'Appaltatore per la gestione del servizio)***

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione ed esecuzione del presente atto, di registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria ed ogni altra spesa, comprese quelle eventualmente richieste dall'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, nonché quelle degli stampati e tutte le altre occorrenti per la gestione del servizio, anche se non previste specificamente nel capitolato prestazionale.

**Art. 31**

**(Riservatezza)**

L'Appaltatore ha l'obbligo ad adottare ogni accorgimento volto a limitare la divulgazione di informazioni, comunicazioni e quanto altro necessario all'esecuzione del servizio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, conseguentemente, il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti danni che dovessero derivare all'Amministrazione a seguito di tale inosservanza.

**Art. 32**

**(Norma di chiusura)**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Contratto, si rinvia al Capitolato prestazionale, alla documentazione di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente atto e alle norme e regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. ....pagine, e a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle

parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà,  
lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte  
firme marginali sulle pagine e sugli allegati.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE DELL' AMM/NE

IL FORNITORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Il Fornitore dichiara espressamente di avere piena, particolareggiata e  
perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti  
ivi richiamati, della loro portata e implicazione. Il Fornitore pertanto  
dichiara ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile,  
di approvare ed accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere,  
in particolare, preso piena conoscenza delle clausole e condizioni,  
approvandole, di seguito elencate:

**CAPITOLATO Prestazionale:**

Art. 2.1. Durata e valore del Contratto;

Art. 2.2. Divieto di interruzione del servizio;

Art. 3.3. Modifiche delle Tabelle vittuarie;

Art. 3.7. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti;

Art. 3.14. Scorte di viveri;



	Art. 4.2. Atto di regolamentazione del Servizio;	
	Art. 4.8. Norme comportamentali del personale;	
	Art. 4.9. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto;	
	Art. 4.10. Sicurezza interna e riservatezza;	
	Art. 5.2.1. Obblighi del Fornitore a seguito dei controlli;	
	Art. 7.1. Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione;	
	Art. 8.2. Oneri relativi agli immobili in uso al Fornitore;	
	Art. 8.4. Oneri relativi agli impianti, apparecchiature e attrezzature;	
	Art. 8.6. Esecuzione degli interventi. Modalità;	
	Art. 8.7. Conclusione del servizio;	
	Art. 9.1. Inadempienze e penalità;	
	Art. 9.2. Procedimento Sanzionatorio;	
	Art. 10. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa;	
	Art. 11. Esecuzione in danno.	
	<b>CONTRATTO:</b>	
	Art. 2 – Con particolare riferimento all'ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti allegati e il Contratto: vige il principio del regime più favorevole per l'Amministrazione;	
	Art. 4 – Con riferimento in particolare alla possibilità per l'Amministrazione contraente di non prolungare la durata del Contratto;	
	Art. 6 – (Divieto di interruzione del Servizio);	
	Art. 8 - Con particolare riferimento alla richiesta di rispettare l'Atto di Regolamentazione del servizio;	
	Art. 10 - Verifiche e modo di contabilizzare le prestazioni dell'Appaltatore;	

Art. 25 – (Risoluzione);

Art. 26 - (Ulteriori clausole risolutive espresse)

Art. 31 – (Riservatezza)

## IL FORNITORE